



# COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (pubblicazione per estratto)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>N . 46<br/>del 30.07.2018</b> | Oggetto: Progetto di revisione generale del Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento edilizio - Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R.71/78-notifica voto C.R.U.- Controdeduzioni. |
|----------------------------------|---|

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20.30 e segg., nella sala nella sala delle riunioni del Consiglio comunale alla PRIMA convocazione in seduta ORDINARIA partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, i Signori Consiglieri:

|    |                            |   |     |                            |   |
|----|----------------------------|---|-----|----------------------------|---|
| 1) | SANFILIPPO Marco           | P | 9)  | DI MAURO Giuseppe Antonio  | P |
| 2) | BONANNO Salvatrice Letizia | A | 10) | D'ARRIGO Sonia             | P |
| 3) | TORRE Maria Grazia         | P | 11) | SCUDERI Antonio            | P |
| 4) | MOSCHETTO Alfio            | P | 12) | MAZZAGLIA Antonietta Maria | A |
| 5) | ASERO Agata                | P |     |                            |   |
| 6) | MAZZAGLIA Alberto          | P |     |                            |   |
| 7) | CHISARI Alessandro         | P |     |                            |   |
| 8) | RUSSO Giovanna             | P |     |                            |   |

Consiglieri Presenti : n. 10

Assenti: n. 2 ( Bonanno Salvatrice Letizia, Mazzaglia Antonietta Maria)

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sul punto all'o.d.g.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Luigi Bronte.

La seduta è pubblica.

Scrutatori : Asero Agata, Mazzaglia Alberto, Scuderi Antonio.



*Nel corso della seduta sono state approvate le controdeduzioni al Progetto di revisione generale del Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento edilizio - Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R.71/78- notifica voto C.R.U., riportando le seguenti votazioni.*

**Studio agricolo forestale (pg. 1 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3 ( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Studio geologico: (pg. 2 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3 ( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Zone B1 e B2:(pg. 2 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Area Risorsa Ar1**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n.10.*

**Area Risorsa Ar2**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n.10.*

**Area risorsa Ar5, Ar6, Ar7,Ar11**

*Il Consiglio Comunale non si è esprime.*

**Area Risorsa Ar4**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n.10.*

**Zone Pdr- Ambito di recupero edilizia spontanea: ( pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18).**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Zone Tr\*: ( pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Viabilità: ( pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri contrari n. 3( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*

**Zone D1: (pg. 10 parere n. 02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 – Servizio 4)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 7;*

*consiglieri astenuti n. 3( D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi).*



**Zone Ard: (pg. 10 parere n. 02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 – Servizio 4)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 10.*

**Regolamento edilizio e norme di attuazione:(pg.10 parere n.02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1- servizio 4)**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 10.*

**Votazione per l'immediata esecutività**

*consiglieri presenti e votanti n. 10;*

*consiglieri favorevoli n. 10.*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'O-REL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Marco Sanfilippo



Il Segretario Comunale  
f.to dott. Luigi Rocco Bronte

Il Consigliere Anziano  
f.to dott.ssa Maria Grazia Torre

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3.12.1991, n.44:

**E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno - 1 AGO, 2018 per rimanervi per quindici gg. consecutivi (art.11, comma 14 L.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni);**

IL Segretario Comunale

Il Responsabile

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal

**al (art.11 L.R. 44/91);**

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 LUG, 2018

decorsi 10 dalla pubblicazione (art.12, comma 1);

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale

Nicolosi, li.....

Il Segretario Comunale

Il Responsabile di Area





**Oggetto: Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune di Nicolosi.**

**Controdeduzioni del Coordinatore della Progettazione al voto C.R.U. n.87 del 30.05.18.**

In data 30 maggio 2018, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, con voto n.87, ha espresso parere che "il Piano Regolatore Generale del Comune di Nicolosi (CT), adottato con deliberazione commissariale n.1 del 14.01.2016 sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul medesimo piano".

In esito alle superiori prescrizioni da parte dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, notificate con nota prot. n.10885 del 29.06.18, introitata al protocollo generale del Comune di Nicolosi n. 12551/2018 del 02.07.18, ed a quanto richiamato nel parere n.02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 – Servizio 4, si propongono all'esame del Consiglio Comunale, per le determinazioni di competenza, le seguenti

### CONTRODEDUZIONI

Relativamente ai seguenti aspetti di cui al voto C.R.U. n.87 del 30.05.18 e richiamato parere n.02 del 19.01.18 del Gruppo Istruttorio si rappresenta e avanza quanto appresso enucleato:

#### **Studio agricolo forestale: (pg. 1 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

[...] In particolare sono emerse delle difformità tra quanto perimetrato come bosco nella Tavola 2 "Carta della aree boschive" e nella Tavola 3 "Carta dei Vincoli Boschivi" ai sensi della L.R. 13/99 e ss.mm.ii – e quanto riscontrato nell'inventario forestale.

[...] omissis

Alla luce di tali osservazioni si prescrive la revisione delle citate Tavole 2 e 3 dello Studio Agricolo Forestale al fine di delimitare esattamente i confini delle aree boscate, distinguendo quelle naturali dalle artificiali ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. in modo da scongiurare l'apposizione del vincolo della fascia di rispetto in zone non soggette per la natura del bosco.

In merito alla L.R. 71/78 che all'art. 2 comma 5 prevede il censimento dei suoli utilizzati per colture specializzate si sono riscontrate incongruenze tra il reale uso del suolo e quello riportato nella Tav. 1 "Carta dell'uso del suolo e della vegetazione" in particolare non risultano censite significative aree coltivate a vigneto che costituiscono una risorsa significativa per l'agricoltura etnea e che pertanto vanno salvaguardate. A tal fine si consiglia una revisione della suddetta tavola. [...]

Nel merito delle sopracitate difformità/incongruenze rilevate dal Dott. Agr. Riccardo Perricone, componente del CRU, si rinvia a quanto all'uopo prodotto e/o controdedotto dai professionisti incaricati dello Studio Agricolo Forestale propedeutico Dott. Agr. Fabio Sebastiano Fiorista e Dott. Fausto B.F. Ronsisvalle, pervenutoci con PEC prot. N.0014349/2018 del 27.07.2018 ore 12:47.

#### **Studio geologico: (pg. 2 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

Sotto il profilo sostanziale lo studio geologico contiene le informazioni necessarie per una pianificazione urbanistica coerente con il locale assetto del territorio, tuttavia in qualcuno degli elaborati geologici sono emerse delle incongruenze di profilo sostanzialmente formale:

[...] omissis

Per quanto sopra osservato si prescrive dunque la rielaborazione della carta geomorfologica dell'intero territorio comunale, da redigere prima dell'adeguamento degli elaborati di piano al decreto



*approvativo affinché in termini di destinazione urbanistica e di uso del territorio lo stesso piano possa essere eventualmente adeguato al riscontro di ulteriori situazioni di criticità geomorfologica.*

Nel merito delle sopracitate rilevate incongruenze di profilo sostanzialmente formale, si rinvia a quanto all'uopo prodotto e/o controdedotto dal professionista incaricato dello Studio Geologico propedeutico Dott. Geol. Antonino Cubito, pervenutoci con PEC prot. N.0014378/2018 del 27.07.2018 ore 13:15.

**Zone B1 e B2: (pg. 2 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*Per i lotti liberi non direttamente accessibili da spazi pubblici si prescrive l'obbligo di redigere preventivamente un P.A. che individui gli interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzata alla piena accessibilità dell'edificato e che tenga conto dell'eventuale presenza di specie arboree di alto fusto prevedendone la conservazione, salva l'applicazione dell'art. 20 della L.R. 16/2016.*

Si propone aderire alle prescrizioni del voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18.

**Zone Ar: (pg. 2 e 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

*[...] in difformità alla proposta dell'ufficio si ritengono meritevoli di approvazione, unitamente alle singole schede norma, esclusivamente le seguenti aree risorsa: AR3 ; AR8 ; AR9 e AR10.*

*Altresì in coerenza alla proposta dell'ufficio, si ritiene assentibile la perimetrazione dell'area risorsa AR4 per la quale, a causa della significativa trasformazione si prescrive la rielaborazione della scheda norma.*

*Infine riguardo all'area risorsa di modestissima estensione denominata AR1, si prescrive che la stessa assuma la più adeguata destinazione di zona C2 in analogia alla medesima destinazione dell'isolato che la contiene.*

*Le aree risorsa non condivise con il presente voto assumono la destinazione di zona "E" di verde agricolo, disciplinata dall'art. 59 delle NTA, ad esclusivo uso agricolo, con esclusione della residenza se non pertinente alla conduzione del fondo e nel rispetto della pianificazione sovraordinata.*

Il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, con riferimento alle sottozone Ar rubricate "Le aree risorsa residenziali perequate" e normate dall'art.53 delle Norme di Attuazione allegate al progetto di Piano - nonostante l'Ufficio, con parere n.2 del 19.01.18, ne avesse condiviso la perimetrazione a meno di alcune Aree risorsa (Ar2, Ar5, Ar6, Ar7) e specificato che «le zone Ar5 e Ar6, sarebbero state già interessate, in parte, da localizzazione di pubblici servizi nel pre-vigente strumento urbanistico e quindi divenute, in parte, "zone bianche" per la decadenza dei vincoli espropriativi» - ha ritenuto meritevoli di approvazione le sole aree risorsa Ar3, Ar8, Ar9 e Ar10, prescrivendo lo stralcio e la riclassificazione a zona di verde agricolo delle Aree risorsa novellate come Ar2, Ar5, Ar6, Ar7, Ar11, la rielaborazione della scheda norma relativa alla Ar4 e la riclassificazione a Zona C2 dell'Area risorsa n.1, ritenendo le aree de quo ancora non significativamente compromesse e sulla base dell'incremento demografico attestatosi nell'ultimo quinquennio su 75 ab/anno in luogo dei 110 ab/anno stimati nel progetto di Piano ai fini del dimensionamento complessivo.

Alla luce di quanto sopra rilevato in ordine alla aree risorsa perequate oggetto di stralcio da parte del C.R.U. non ci si esime dal rilevare che l'assegnazione di destinazione a verde agricolo in aree con le caratteristiche appresso argomentate comporterebbe l'esiliare, di fatto, insediamenti urbani a stretto contatto col centro abitato a zone periferiche prive dei necessari servizi e senza possibilità di regolamentazione urbanistica.



Pertanto, relativamente alle aree risorsa rispettivamente, nell'ordine, riclassificate/stralciate/da rielaborare si premette e propone, anche in considerazione della diversa ubicazione nel tessuto urbano consolidato e del razionale completamento dello stesso, del grado di antropizzazione, nonché della realizzazione col metodo perequativo delle aree a standard, quanto segue.

Per l'area risorsa Ar1, considerato che trattasi di modesta area a destinazione agricola nelle previsioni del previgente strumento urbanistico, caratterizzata nella porzione meridionale, in prosecuzione con la limitrofa zona C2, da edificazione sparsa, dotata di favorevoli condizioni di accessibilità e sufficientemente urbanizzata, con vocazione al naturale completamento insediativo stante l'infrastrutturazione e la conformazione morfologico-urbana dell'area, in conformità al voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18 si propone aderire alla prescrizione di riclassificazione zona C2 dell'area in questione.

Per l'area risorsa Ar2, considerato che trattasi di area parzialmente antropizzata a ridosso del centro urbano consolidato già in parte destinata, per la significativa porzione ubicata a sud dell'estensione complessiva di circa 48.000 mq, a zona C2 dal previgente strumento urbanistico, il tutto come rappresentato a seguire



in parziale adesione al voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18, alla luce dello stato di fatto e di diritto caratterizzante l'area e della presenza di un vigneto di estensione pari a circa 20.000 all'interno della medesima area (cfr. nota di controdeduzione Dott. Agr. Fabio Sebastiano Fiorista), si propone il mantenimento della destinazione C Ar solo per la sopradetta porzione già zona C2 nel previgente strumento urbanistico, esterna al vigneto censito e dell'estensione complessiva di circa 48.000 mq.



Per le aree risorsa Ar5, Ar6, Ar7, si osserva preliminarmente che trattasi di aree di margine dell'abitato, esterne agli ambiti delle previsioni residenziali del precedente strumento urbanistico, per le quali il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica n.780 approvativo prescriveva l'obbligo del ristudio complessivo considerato che «non si può in assoluto escludere l'esigenza di ricucire frange di tessuto edilizio che presentano caratteri di dispersione ai margini dell'abitato, specie se caratterizzato da processi di urbanizzazione, al fine di conferire un adeguato assetto urbanistico alle aree interessate; e poiché inoltre non può che rilevarsi la volontà da parte dell'amministrazione comunale di riordinare ambiti residenziali appartenenti ad un tessuto edilizio sparso che si è sviluppato a cavallo o subito oltre il perimetro delle zone residenziali del precedente strumento urbanistico e in continuità con le stesse, o che in qualche caso perfino preesisteva» [parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 489 del 18/10/2001]

Per quanto attiene al progetto del ristudio delle zone di margine, redatto dall'U.T.C. in data 16.02.2004, il medesimo non è stato ritenuto meritevole di approvazione dall'Assessorato Regionale su analogo parere del Consiglio Regionale per l'Urbanistica n° 503 del 15.12.2005, in quanto valutato esorbitante dagli ambiti delle aree di intervento prescritte, e specificatamente «i motivi del ristudio stesso, come si evince dal voto CRU n.489/2001, risiedono nel fatto che una linea di demarcazione delle zone "C1" e "C2" riferita in astratto all'ambito delle previsioni residenziali del precedente e obsoleto strumento urbanistico, come in origine prescritta con il voto CRU n.457/1997, senza tenere conto degli sviluppi edilizi o infrastrutturali nel frattempo intervenuti, potesse dare luogo ad esiti urbanistici irrazionali proprio nella fascia di confine con la zona di verde agricolo. Per cui il ristudio va esclusivamente limitato a riconfigurare una perimetrazione delle zone "C1" e "C2" più aderente alla realtà dei luoghi, sia dal punto di vista edilizio che infrastrutturale, ricercando una soluzione, chiaramente, intermedia tra quella proposta nell'originario PRG adottato e quella riferita alle previsioni del precedente strumento urbanistico, nel rispetto del limite dimensionale di 15.000 abitanti» [parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n.503 del 15/12/2005]

Pertanto, come prescritto dai voti CRU n.489/2001 e n.503/2005, al fine di conferire un adeguato assetto urbanistico alle aree interessate il progetto di Piano ha classificato le zone di margine caratterizzate da processi di urbanizzazione sviluppatasi oltre il perimetro delle zone residenziali e in continuità con le stesse, come "aree risorsa", trattandosi di aree di modesta estensione, contermini al centro consolidato e con prescrizione di ripianificazione in esecuzione dei deliberata del decreto approvativo del previgente strumento.

Analogamente, anche per l'area risorsa Ar11 trattasi di modesta zona caratterizzata da edilizia rada, parzialmente urbanizzata a stretto contatto con il centro urbano e con viciniori aree attrezzate a verde, in cui la parcellizzazione della proprietà e la densità costruttiva seppur non elevata richiedono possibilità di intervento diverse da quelle a carattere agricolo.

In definitiva, alla luce di quanto sopra rilevato **per le aree risorsa Ar5, Ar6, Ar7, Ar11 si propone che il Consiglio Comunale indichi** - sulla base delle valutazioni testé fornite e della crescita reale della popolazione nell'ultimo quinquennio più bassa (75 ab/anno in luogo dei 110 ab/anno) rispetto alla proiezioni demografiche assunte ai fini del dimensionamento complessivo - **quale/i delle suddette aree rivesta caratteri insediativi di maggiore rilevanza - sia dal punto di vista edilizio che infrastrutturale - ai fini dell'organica cucitura del tessuto urbano sviluppatosi ai margini dell'abitato e tali da giustificare la proposta di mantenimento.** A tal fine, si rappresenta che lo scarto nella crescita demografica tra quella attuale e quella di proiezione comporta una riduzione proporzionale delle aree risorsa del 30% circa.



Per l'area risorsa Ar4, si rappresenta che trattasi di parte del territorio comunale già oggetto di precedente lottizzazione approvata nel 1967 in conformità alle norme urbanistiche dell'epoca (P.d.L. ai sensi della L.n 1150/1942, L.n. 765/67 e s.m.i), che prevedeva la formazione di piccole proprietà, estese quasi tutte 1000 mq, cui il previgente strumento urbanistico (approvato in data 02 ottobre 2002, con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica n.780) ha assegnato la zona territoriale omogenea "C3 di espansione con ville isolate", avente densità edilizia pari a 0,30 mc/mq, a completamento parziale dei volumi già realizzati.

L'area si estende nella contrada di Ragala ed è quasi tutta composta di villette, che hanno parzialmente occupato la scacchiera di lotti definiti da una griglia di strade fra loro ortogonali. La residenza stabile è del tutto irrilevante ed almeno 1/5 delle villette non è ancora ultimato.

Per tale area risorsa, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, nell'assentirne la perimetrazione, prescrive la rielaborazione della scheda norma a causa della significativa trasformazione.

Orbene, dal confronto tra edificato siccome rilevato nella parte grafica della scheda norma (Stato di fatto) e riferibile al periodo di redazione del Progetto di Piano (2011), ed edificato siccome rilevabile dalle attuali foto satellitari (Google Earth 2018) si evince uno scostamento/incremento di circa 15 abitazioni (cfr. immagine a seguire).





Tale circostanza porta alla rettifica dell'attuale superficie coperta (non riportata nella parte tabellare della scheda norma) e del corrispondente rapporto di copertura che passa, quest'ultimo, da 0,05 mq/mq a 0,06 mq/mq. Non si sottace, al riguardo, l'incidenza trascurabile che tale aggiornamento comporta e l'ininfluenza sui restanti dati urbanistici che fanno riferimento al dato "territoriale" e alla componente complessivamente "insediabile" (ovvero alla somma della componente già "insediata", da computare al fine dell'espansione volumetrica e del carico antropico sul territorio, unitamente alla componente di nuova previsione "da insediare", ovvero la sommatoria degli abitanti presenti e dei nuovi abitanti da insediare nel periodo di validità del piano sulla base dell'incremento demografico).

Pertanto, per l'area risorsa Ar4, seppur irrilevante, si propone la rielaborazione della corrispondente scheda norma con la mera correzione del dato afferente il rapporto di copertura da 0,05 mq/mq a 0,06 mq/mq, rimanendo invariati i restanti dati, indici e parametri calcolati sulla superficie "territoriale" che non subisce variazioni.

**Zone Pdr – Ambito di recupero edilizia spontanea: (pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)**

In ordine alle zone territoriali omogenee PdR del progetto di PRG, il CRU, nel dividerne, seppur con prescrizioni, la previsione, con voto n. 87 del 30.05.18 precisa quanto segue:

*Per quanto riguarda le altre zone Pdr individuate dal piano, pur condividendo la necessità di un recupero delle suddette aree attraverso la redazione di uno specifico piano di recupero, non si condividono le modalità d'intervento previste per il suddetto recupero dall'art. 54 delle NTA e si prescrive la rielaborazione della suddetta norma da redigere in conformità a quanto prescritto dalla Legge 47/85 e ss.mm.ii.*

Si rappresenta, per univoca intelligibilità, in ordine ai rilievi mossi sulle modalità d'intervento previste per il suddetto recupero dall'art. 54 delle NTA, che il contestato articolo non esclude ma contempla l'iniziativa pubblica prevedendo espressamente che l'attuazione avvenga mediante Piani Particolareggiati di Recupero di iniziativa sia pubblica che privata, in quest'ultimo caso con la realizzazione, a totale carico dei soggetti privati interessati, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista dall'art. 3 del D.M 2.4.1968 n. 1444 e la cessione, fino alla concorrenza del 51% della superficie territoriale.

Non ravvisandosi, pertanto, alcuna difformità rispetto a quanto prescritto dalla Legge 47/85 e ss.mm.ii, ma piuttosto il mero intendimento di non gravare sia sotto il profilo finanziario che amministrativo il Comune dell'onere della redazione dei piani particolareggiati di recupero, si propone il mantenimento dell'art. 54 delle Norme di attuazione con la doppia possibilità dell'intervento sia di iniziativa pubblica che privata, in coerenza con la prassi urbanistica consolidata e previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei predetti Piani di recupero.

In ordine alla prescrizione del C.R.U. riguardante l'area PdR confinante lato nord con la AR4, che ricade per intero all'interno della fascia di rispetto boschiva istituita con L.R. 16/96, e per la quale si richiede l'adeguamento delle planimetrie di piano che dovranno riportare esclusivamente la visualizzazione del vincolo di fascia di rispetto boschiva, si propone di aderire alla superiore indicazione, seppur con la precisazione che:

- trattasi di un'area oggetto di un piano di lottizzazione approvato con prat. n. 826 del 09.03.1967, quindi precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 16/96, seppur mai completato,



- ai sensi, dell'art. 129 della L.R. n. 4 del 16 aprile 2003, nella considerazione che il comune di Nicolosi rientra tra quelli in cui le aree boschive risultano superiori al 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq.

**Zone Tr\*:** (pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)

In riferimento alla zona Tr\*, ovvero "Aree risorsa per la ricettività e le attività produttive compatibili", posta a sud -ovest dell'abitato, disattesa integralmente dall'Ufficio, in assenza di valide giustificazioni dimensionali, il CRU, ha invece ritenuto prescrivere lo stralcio parziale, e specificatamente:

*[...] essendo emersa, in sede di audizione dell'Amministrazione ed in sede di sopralluogo, la necessità di disporre di aree per il turismo open air all'uopo eventualmente utilizzabili ai fini di protezione civile in caso di calamità, si ritiene meritevole di approvazione la previsione di piano limitatamente alla parte posta a ovest della prevista via di fuga ed a sud delimitata dall'esistente strada poderale. Conseguentemente la rimanente area non assentita assumerà la destinazione di zona E di verde agricolo da attuare come specificato al superiore paragrafo dedicato alle zone Ar.*

Si propone, alla luce di ciò, aderire alla superiore prescrizione.

**Viabilità:** (pg. 3 voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18)

*In considerazione delle più recenti trasformazioni del territorio avvenute in attuazione dello strumento urbanistico vigente e pertanto non ancora inserite nella cartografia di base utilizzate per la restituzione dello zoning del presente piano si rileva che alcune previsioni di viabilità non possono più essere attuate.*

*[...] omissis*

*Premesso quanto sopra ed in considerazione che, come rilevato dall'U.O.4.1/DRU, in questa sede non possono essere apportate modifiche al progetto di piano già pubblicato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione ad attivare le procedure di variante urbanistica, si disattendono le previsioni di viabilità non più attuabili e le aree interessate assumeranno la destinazione delle zone contermini.*

Seppur rappresentandosi che la redazione del PRG è avvenuta utilizzando la base cartografica più recente al tempo della stesura (C.T.R. in scala 1:10000, relativa a tutto il territorio comunale - edizione 2008 su base di volo del Settembre 2007 e C.N.R. in scala 1:2.000 redatta nel 2005 su base di volo dell'agosto 2003), si propone aderire alla superiore prescrizione del voto C.R.U. n. 87 del 30.05.18, volendo l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, attraverso i suoi Organi, individuare nel dettaglio la viabilità non attuabile cui si riferisce.

**Zone D1:** (pg. 10 parere n.02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 - Servizio 4)

*Nelle zone D1 non possono ammettersi industrie e/o attività insalubri stante la vicinanza ad aree edificate residenziali.*


Si propone aderire alla superiore prescrizione.



**Zone Ard: (pg. 10 parere n.02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 – Servizio 4)**

Per quanta riguarda la zona Ard, in atto praticamente libera da edificazione e da destinare ad insediamenti produttivi, commerciali e logistici, l'ampiezza della stessa non appare motivata nelle relazioni con informazioni adeguate in ordine ai fabbisogni (eventuali richieste di operatori economici, ecc.). Si prescrive pertanto che il Comune in sede di controdeduzione dovrà fornire i dati che giustificano l'estensione dell'area proposta. In mancanza la zona assumerà la destinazione E4.

Preliminarmente si rappresenta che la programmazione urbanistica commerciale approvata sulla base del PRG previgente, prevedeva - oltre le norme edilizio-urbanistiche per gli esercizi di vicinato e l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti commerciali di medie strutture (che possono essere realizzate nelle z.t.o. "A", "B" e "C" del P.R.G) e a mercati di tipo periodico (mercato settimanale da ubicare all'interno della zona artigianale "D" del P.R.G) - l'individuazione di n. 2 grandi strutture di vendita delle dimensioni massime di mq 1000. Al fine di evitare rendite di posizione erano state individuate n. 3 aree ove localizzare le suddette strutture.



Planimetria del previgente P.R.G. con individuazione delle aree ove localizzare grandi strutture di vendita

Esattamente in corrispondenza delle tre precitate aree il nuovo PRG di Nicolosi ha previsto, a ridosso con zona già occupata da localizzazioni di carattere produttivo-artigianale, un'area Ard, ovvero area perequata per le attività produttive, commerciali, distributive e della logistica di iniziativa privata, che si colloca, pertanto, in chiave di coerenza, funzionalità e compatibilità con le previsioni della precedente programmazione commerciale comunale.

In ottemperanza a quanto richiesto dal Gruppo istruttorio, al fine di motivarne l'estensione, si riportano, a seguire, in forma tabellare, siccome fornita dagli Uffici, le circa 40 richieste di operatori economici che legittimano - sia quantitativamente che qualitativamente - la scelta pianificatoria posta in essere di cui si propone il mantenimento.



*Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune di Nicolosi  
Controdeduzioni del Coordinatore della Progettazione al voto C.R.U. n.87 del 30.05.18*

| Numero       | Data                | Invio          | Ditta                                    |
|--------------|---------------------|----------------|--|
| 0018149/2014 | 09/10/2014 10:11:49 | Invio Cartaceo | VITALITI LUCIANO                         |
| 0017998/2014 | 07/10/2014 16:54:14 | Invio Cartaceo | AIELLO GIOVANNA                          |
| 0017997/2014 | 07/10/2014 16:53:31 | Invio Cartaceo | DI CARLO ANGELO                          |
| 0017996/2014 | 07/10/2014 16:52:40 | Invio Cartaceo | BORZI TRASPORTI                          |
| 0017995/2014 | 07/10/2014 16:51:36 | Invio Cartaceo | LAUDANI ANTONINO                         |
| 0017994/2014 | 07/10/2014 16:50:38 | Invio Cartaceo | TELLA FRANCESCA                          |
| 0017993/2014 | 07/10/2014 16:49:43 | Invio Cartaceo | SAMBATARO ANTONINO                       |
| 0017992/2014 | 07/10/2014 16:49:01 | Invio Cartaceo | VITALITI SALVATORE                       |
| 0017991/2014 | 07/10/2014 16:48:08 | Invio Cartaceo | PELLEGRINO SANTO                         |
| 0017990/2014 | 07/10/2014 16:47:06 | Invio Cartaceo | DI GREGORIO GIUSEPPE                     |
| 0015840/2014 | 04/09/2014 17:27:34 | Invio Cartaceo | MIO ORAZIO                               |
| 0017158/2013 | 01/10/2013 17:38:19 | Invio Cartaceo | AIELLO GIOVANNI                          |
| 0017157/2013 | 01/10/2013 17:37:01 | Invio Cartaceo | F.LLI LA ROSA                            |
| 0016393/2013 | 19/09/2013 09:31:12 | Invio Cartaceo | LOTUS ASCENSORI DEI F.LLI LA ROSA        |
| 0016134/2013 | 16/09/2013 12:48:38 | Invio Cartaceo | SC ASCENSORI SAS DI LA ROSA DOMENICO     |
| 0002067/2013 | 31/01/2013 10:02:39 | Invio Cartaceo | MIO ORAZIO                               |
| 0002066/2013 | 31/01/2013 09:58:17 | Invio Cartaceo | MOTTA FRANCESCO                          |
| 0009639/2012 | 23/05/2012 12:50:23 | Invio Cartaceo | MIO ORAZIO                               |
| 0009638/2012 | 23/05/2012 12:18:43 | Invio Cartaceo | MOTTA FRANCESCO                          |
| 0009637/2012 | 23/05/2012 12:15:36 | Invio Cartaceo | DITTA NAVARRIA & PAPPALARDO              |
| 0009636/2012 | 23/05/2012 12:13:24 | Invio Cartaceo | DITTA S.C. ASCENSORI DI LA ROSA DOMENICO |
| 0009635/2012 | 23/05/2012 12:10:00 | Invio Cartaceo | BORZI' TRASPORTI                         |
| 0009634/2012 | 23/05/2012 12:04:07 | Invio Cartaceo | DI CARLO ANGELO                          |
| 0014299/2011 | 01/09/2011 13:53:12 | Invio Cartaceo | IMPRESA PELLEGRINO                       |
| 0014298/2011 | 01/09/2011 13:52:38 | Invio Cartaceo | IMPRESA ROCCHETTA GOMME                  |
| 0014297/2011 | 01/09/2011 13:52:03 | Invio Cartaceo | IMPRESA OFFICINA RENAULT                 |
| 0014296/2011 | 01/09/2011 13:51:22 | Invio Cartaceo | IMPRESA MEO CAFE                         |
| 0014295/2011 | 01/09/2011 13:50:47 | Invio Cartaceo | IMPRESA LA ROSA BIAGIO                   |
| 0014294/2011 | 01/09/2011 13:50:09 | Invio Cartaceo | IMPRESA AUTOFFICINA DI CARLO             |
| 0014293/2011 | 01/09/2011 13:49:26 | Invio Cartaceo | IMPRESA NAVARRIA E PAPPALARDO            |
| 0014292/2011 | 01/09/2011 13:48:50 | Invio Cartaceo | IMPRESA BORZI TRASPORTI                  |
| 0014291/2011 | 01/09/2011 13:48:08 | Invio Cartaceo | IMPRESA MOTTA FRANCESCO                  |
| 0014290/2011 | 01/09/2011 13:47:22 | Invio Cartaceo | IMPRESA SC.ASCENSORI                     |
| 0009475/2010 | 18/06/2010 11:23:09 | Invio Cartaceo | DITTA FRIGOKING TRASPORTI DI BORZI       |
| 0009474/2010 | 18/06/2010 11:22:23 | Invio Cartaceo | MARMI DI ZUCCARELLO GIOVANNI             |
| 0009473/2010 | 18/06/2010 11:21:38 | Invio Cartaceo | TEKNA SAS DI GIUFFRIDA                   |
| 0009472/2010 | 18/06/2010 11:20:56 | Invio Cartaceo | OFFICINA RENAULT                         |
| 0009471/2010 | 18/06/2010 11:20:10 | Invio Cartaceo | MONTECCHI GIUSEPPE                       |
| 0009470/2010 | 18/06/2010 11:19:30 | Invio Cartaceo | FRIGO MAZZAGLIA                          |
| 0009469/2010 | 18/06/2010 11:18:55 | Invio Cartaceo | DITTA TEKNO WATERIJET DI BELFIORE        |
| 0009468/2010 | 18/06/2010 11:17:58 | Invio Cartaceo | MAZZAGLIA PAOLO                          |




**Regolamento edilizio e Norme di attuazione: (pg. 10 parere n.02 del 19.01.18 reso dall'Unità Operativa 4.1 – Servizio 4)**

il R.E. e le N.T.A. dovranno essere adeguati alle disposizioni del D.P.R n. 380/2001 e s.m.i. per come recepito nell'ordinamento regionale dalla l.r. n. 16/2016 sia nella terminologia sia nell'indicazione delle procedure relative ai singoli titoli abilitativi edilizi.

Seppur rappresentandosi che la redazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio è antecedente all'entrata in vigore della Lr 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in materia, approvato con DPR 380/2001" e nell'attesa che la Regione Sicilia recepisca lo schema di Regolamento Edilizio Tipo, si propone aderire a quanto rilevato, provvedendosi all'aggiornamento richiesto in sede di adeguamento del piano al decreto approvativo.

Nicolosi, li 27.07.18

Coordinatore della progettazione  
Dott. Ing. Maurizio Erbicella



SPETT.LE COMUNE DI NICOLOSI  
SEDE

**OGGETTO: NOTE AGRO-FORESTALI IN RISPOSTA AL VOTO N°87 DEL C.R.U. -  
ADUNANZA DEL 30/5/2018, IN MERITO AL P.R.G. DI NICOLOSI.**

*In riferimento al Voto n. 87 espresso dall'Adunanza del 30/5/2018 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica – Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, avente per oggetto il Piano Regolatore Generale del Comune di Nicolosi e nello specifico dello Studio Agricolo Forestale, il sottoscritto Dott. Agr. Fabio Sebastiano Fiorista quale redattore di detto Studio scrive le seguenti note in risposta a quanto trasmesso dal Dott. Agr. Riccardo Perricone, componente di Codesto Consiglio.*

Sulle difformità rilevate tra la Tav. 2 - Carta delle Aree Boschive, la Tav. 3 - Carta dei Vincoli Boschivi ed il S.I.F. occorre fare riferimento alla nota (**vedi allegato 1**) scritta in data 27/01/2014 dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste - Catania, nella persona del Dr. Antonino Lo Dico, con cui ha richiesto al Comando Regionale del Corpo Forestale - Palermo di "... *modificare la cartografia dell'inventario forestale relativa alla sola provincia di Catania - per i territori comunali indagati (tra cui Nicolosi n.d.r.) – adeguandola alle cartografie redatte a seguito delle verifiche eseguite direttamente in campo che ... in molti casi hanno accertato una situazione concretamente e sostanzialmente diversa rispetto a quella riportata nella citata cartografia dell'inventario ...*" e pertanto, anche in codesta sede, si chiede di non tenere in considerazione le superfici boscate del S.I.F. e bensì di fare proprio quanto verificato dallo scrivente Tecnico e riportato puntualmente negli allegati al proprio S.A.F..

Sempre in merito alla verifica delle aree boschive del comune d'interesse, si è altresì riconosciuto quanto segnalato dal Collega R. Perricone, nello specifico di un'area localizzata su *Monte Monpeluso* e pertanto si è proceduto a correggere la relativa cartografia (**v. allegato 2**).

Si è proceduto, inoltre, alla verifica delle aree segnalate e da rivedere, ponendo attenzione in particolare alle aree risorsa Ar2, Ar5, Ar6, Ar7, Ar11. A seguito di attenta analisi video effettuata su ortofoto voli del 2008 e 2012, oltre che su piattaforma Google Earth Pro, è scaturito che si conferma quanto riportato nella Tav. 1 - Carta dell'Uso del Suolo, almeno per le aree Ar5, Ar6, Ar7, Ar11; invece, per quanto concerne l'area risorsa Ar2 si riscontra la presenza di un vigneto di estensione pari a circa 25.000 mq. dei quali un'aliquota considerevole, pari a circa 20.000 mq..

E  
COMUNE DI NICOLOSI  
Comune di Nicolosi  
Protocollo N.0014349/2018 del 27/07/2018

ricade effettivamente all'interno della medesima area e che pertanto ha richiesto la modifica della Tav. 1. così come riportato in **allegato 3**.

Tanto si doveva in assolvimento all'incarico ricevuto.

Catania, 25 luglio 2018

Il Tecnico incaricato



A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the following text: "ORDINE DOTTORI AGRONOMI-DOTTORI FORESTALI" around the perimeter, "DOTT. FABIO SEBASTIANO FIORISTA" in the center, and "1224" below the name. The word "CATANIA" is partially visible at the bottom of the stamp.



REGIONE SICILIANA  
CORPO FORESTALE  
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE CATANIA  
Via Don G. Alberione n., S. G. la Rena, Cap. 95100 - Telefax 095/7396611

Pos. , Prot.

Catania, li 27 Gennaio 2014

Al Signor Dirigente Generale del  
Comando Regionale del Corpo Forestale  
Via Ugo La Malfa, n° 87/89  
90146 PALERMO

e, per conoscenza

Alla Soprintendenza ai Beni CC. e AA.

CATANIA

OGGETTO: problematiche attinenti all'individuazione delle  
superfici forestali.

In ordine alle problematiche attinenti all'individuazione delle superfici forestali la S.V. ha emanato, con nota 69783 a far data 28 Maggio 2013, la circolare afferente l'individuazioni di dette superfici nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

Detta circolare, preliminarmente, chiarisce quali metodologie sono state utilizzate per la redazione delle cartografie e quali sono le finalità; quindi indica altre Amministrazioni regionali che hanno fatto proprie dette cartografie, adottandole e inserendole come elementi di vincolo nei piani paesaggistici.

All'uopo si evidenzia che il Decreto Presidenziale 10 Aprile 2012 afferente il "piano forestale regionale 2009/20013" all'articolo 2, comma 2, ha decretato che "ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale e riportati nella carta forestale regionale deve essere coerente, a pena di nullità, con i documenti di programmazione forestale indicati all'articolo 1 del presente decreto".

Nella citata circolare viene precisato che con nota 20664 del 15 Febbraio 2013 codesto Comando, su specifica richiesta del Dipartimento dei Beni Culturali e della Identità Siciliana, ha manifestato disponibilità per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti al fine di una puntuale ricognizione delle criticità riscontrate.

Detta richiesta trova motivazione nell'elevato contenzioso scaturito a seguito della pubblicazione del piano paesaggistico della Provincia di Siracusa che ha adottato la carta forestale redatta ai sensi del D.Lgs. 227/01.

Chiarisce la circolare - con riferimenti a recenti orientamenti giurisprudenziali peraltro già consolidati, che il vincolo giuridico per la definizione di "bosco" insiste su tutti i terreni ove siano presenti formazioni vegetazionali significative, indipendentemente dal loro inserimento o perimetrazione in carte tecniche regionali o tematiche.

Orbene in data 27 Giugno 2013 - con nota 11953 - il Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Catania, al fine di scongiurare l'insorgere di infiniti e insostenibili contenziosi per la Pubblica Amministrazione, ha rappresentato all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali l'articolata e impegnativa attività condotta già dall'anno 2009.

A partire da quell'anno la Soprintendenza di Catania congiuntamente allo scrivente Ripartimento, per mezzo di propri funzionari, ha avviato sul territorio provinciale verifiche puntuali e controlli accurati finalizzati all'individuazione delle aree boscate che avessero i requisiti previsti dalla l.r. 16/96 e s.m.e.i..

Nell'arco di questi cinque anni - 2009/2013 - gli Studi Agricolo Forestali commissionati a professionisti privati da ben 23 Comuni dell'area etnea (Nicolosi, Pedara, Mascalucia, Camporotondo Etneo, S.Pietro Clarenza, Gravina di Catania, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Catania, Acicastello, Acicatena, Trecastagni, S. Venerina, Tremestieri Etneo, Valverde, S. Giovanni la Punta, S.Agata li Battiati, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Ragalna, Zafferana Etnea, Piedimonte Etneo, Belpasso) sono stati esaminati e verificati da funzionari con competenze specifiche in materia ambientale e di tutela della vegetazione attraverso centinaia di sopralluoghi che hanno indagato le superfici boscate di ciascun comune.

Detta articolata, gravosa e delicata attività si è resa necessaria per identificare, perimetrando, le aree boscate effettivamente suscettibili di rilievo giuridico per cui si attivano le norme attuative di tutela.

E' bene evidenziare che nelle cartografie sono state censite aree assoggettabili alle norme attuative di tutela discendenti sia dalla normativa regionale che da quella nazionale, secondo i parametri previsti rispettivamente da ciascuna definizione e per le finalità giuridiche da queste discendenti.

Vale la pena di rappresentare che sono stati anche eseguiti un numero molto considerevole di sopralluoghi in tutti i Comuni della Provincia a seguito di richieste avanzate dagli stessi, per "osservazioni" afferenti un precedente studio

agricolo-forestale commissionato dalla Soprintendenza, ma avente carattere puramente ricognitivo.

Ciò posto, al termine dei citati sopralluoghi - in tutti i casi - è sempre stato redatto un verbale di verifica tecnica con allegata cartografia a cui è stato dato carattere di pubblicità con l'affissione all'albo pretorio del Comune per consentire a chiunque ne avesse titolo eventuali osservazioni che, se presentate, sono state anch'esse verificate.

Peraltro, giova sottolineare che le cartografie dell'inventario forestale regionale - proprio in ragione del metodo della fotointerpretazione utilizzato per la loro redazione e verificato solo da rilievi a campione sulla vegetazione esistente - sembrerebbe avere un elevato margine di errore, certamente di molto superiore al 2% indicato.

Tale circostanza emerge in tutta evidenza dalle risultanze ottenute dai funzionari che hanno eseguito le verifiche tecniche, i cui esiti hanno evidenziato come nelle cartografie dell'inventario sono state inserite anche aree boscate che non possono assumere rilievo giuridico quali agrumeti, noccioleti, oliveti o ex coltivi in generale, parchi privati, aree di pertinenza di infrastrutture comunali e autostradali, etc.

Viene da se che l'inserimento di dette aree all'interno dell'inventario ingenera molta confusione e disorienta, di fatto, le amministrazioni pubbliche che ricevono le istanze di soggetti privati che, a fronte di tali anomalie, presentano osservazioni mirate alla rettifica.

Orbene, per tutto quanto sopra premesso, considerato l'importante lavoro svolto negli ultimi cinque anni che ha evitato l'insorgere di contenziosi, lo scrivente si rivolge alla S.V. affinché con l'autorevolezza del proprio ruolo valuti l'opportunità di modificare la cartografia dell'inventario forestale relativa alla sola provincia di Catania - per i

territori comunali indagati - adeguandola alle cartografie redatte a seguito delle verifiche eseguite direttamente in campo che, come detto, in molti casi hanno accertato una situazione concretamente e sostanzialmente diversa rispetto a quella riportata nella citata cartografia dell'inventario che ha posto un obbligo di coerenza a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale.

L'adeguamento è richiesto sia per non vanificare anni di lavoro scrupoloso e competente, che per scongiurare l'insorgere di una serie interminabile di defatiganti contenziosi, insostenibili per la Pubblica Amministrazione come sta accadendo, a titolo di esempio, in Provincia di Siracusa.

E' soprattutto questa ultima prospettazione che deve essere evitata perché sarebbe in assoluta controtendenza con lo spirito del buon agire che dovrebbe sempre animare l'azione della Pubblica Amministrazione.

Per completezza di informazioni si allega la nota 11953 del 27 Giugno 2013 della Soprintendenza di Catania.

Si rimane a disposizione.

*L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste*  
*- Dr. Antonino LO DICO -*



**Legenda**

-  bosco\_monpeluso
-  75 m
-  100 m
-  150 m
-  200 m



**Legenda**

**1.1 - Tessuto urbano**

111 - Tessuto urbano continuo

**1.3 - Miniere, discariche e luoghi di costruzione**

131 - Luoghi di estrazione di minerali

**2.1 - Seminativi**

2121 - Colture intensive

212121 - Seminativi semplici (Cereali, Leguminose o oricole in campo)

**2.2 - Colture permanenti**

221 - Vigneti

2211 - Colture permanenti miste con prevalenza di vigneti

222 - Frutteti

**3.1 - Foreste**

31111 - Lecce

31122 - Querceto a roverella (

31143 - Castagneti

312 - Boschi a conifere (Pinus pinna L.)

3121 - Boschi di pini mediterranei (Pinus nigra ssp. calabrica)

**3.2 - Associazioni di vegetazione erbacea e/o arbusti**

321 - Praterie naturali

3211 - Praterie aride

3222 - Arbusteti a prevalenza di Genista aetnensis

3222a - Arbusteti a prevalenza di Genista aetnensis in formazione aperta

3222b - Arbusteti a prevalenza di Genista aetnensis in formazione aperta mista a quercioni

3221 - Arbusteti spinosi di alta montagna

3231 - Arbusteti a Spartium junceum

**3.3 - Spazi aperti con poca o nessuna vegetazione**

332 - Roccia nuda



## NOTA DI CHIARIMENTO AL VOTO DEL CRU n° 87 del 30 maggio 2018

### RELATIVA AGLI ASPETTI GEOLOGICI

Con voto n° 87 del 30 maggio 2018 il CRU evidenziava nello studio geologico a supporto del P.R.G. del comune di Nicolosi delle incongruenze **“sostanzialmente formali”** riferite in particolare solo ad alcuni aspetti geomorfologici. A tal proposito lo scrivente, redattore del suddetto studio, fa presente quanto segue.

Relativamente al Punto 1) il parere riporta:

***“la carta geomorfologica ..... non evidenzia alcuna forma di dissesto in atto e/o quiescente né alcuna pericolosità geomorfologica, nonostante nella successiva carta delle pericolosità geologiche siano invece riportate situazioni di pericolosità.....”.***

In merito all'incongruenza riscontrata tra la carta geomorfologica e quella delle pericolosità geologiche si riporta, per chiarezza, quanto descritto nella carta geomorfologica ed in quella delle pericolosità geologiche.

La descrizione della carta geomorfologica relativamente alle aree interessate dai conetti eruttivi riporta: **“Area ad elevata acclività (>25%) interessata da prodotti piroclastici incoerenti o parzialmente saldati in cui non si rilevano condizioni di instabilità in atto. Tuttavia le condizioni morfologiche e le caratteristiche meccaniche dei terreni determinano una situazione al limite della stabilità”**

La descrizione nella legenda della carta delle pericolosità geologiche relativamente alle aree interessate dai conetti eruttivi (classe P2): **“Rientrano in questa classe aree ad elevata acclività in cui affiorano prodotti piroclastici di natura prevalentemente sabbiosa e scorie saldate (conetti vulcanici). Malgrado non si osservino fenomeni di instabilità in atto, tuttavia le condizioni morfologiche e le caratteristiche meccaniche comportano una situazione al limite della stabilità”.**

Da quanto prima detto risulta palese che non sussiste alcuna incongruenza tra le descrizioni riportate nelle due carte. Si ribadisce inoltre quanto descritto nella relazione illustrativa (pag. 10 del paragrafo relativo agli aspetti geomorfologici) nella quale si riporta che **“che nel territorio in esame non si riscontrano forme di dissesto in atto né elementi morfologici che possano, nel tempo, comprometterne la stabilità. In linea generale il territorio considerato mostra una generale stabilità morfologica.....va evidenziato che la realizzazione di scavi e sbancamenti, soprattutto per le aree a maggiore acclività, possono modificare l'attuale assetto morfologico con scompensi che potrebbero creare situazioni locali di instabilità.”**

Relativamente al Punto 2) il parere riporta:

***“Nella stessa carta di pericolosità geologiche sono riportate aree gravate da tre diversi livelli di pericolosità, definiti irrilevante, modesto ed elevato..... a cui sono assegnate le sigle convenzionali nel PAI P0, P1 e P2”.***

I livelli di pericolosità indicati non sono da intendere sovrapponibili a quelli a cui fa riferimento il PAI, che è uno strumento conoscitivo dello stato di dissesto in atto e/o quiescente di pericolosità intrinseca, ma sono invece da intendere come aree di propensione al dissesto nel caso di interventi e modifiche del territorio non adeguatamente valutati.

***“Nella relazione geologica .....manca qualsiasi riferimento ai suddetti PAI seppure essi siano sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale”.***

Poiché il PAI non riporta condizioni di pericolosità geomorfologica e/o idraulica si è ritenuto implicito non farne menzione. Tuttavia alla presente nota si allegano gli stralci del PAI sanando la dimenticanza nella descrizione della relazione geologica.


Punto 3)

Relativamente alla richiesta della carta geomorfologica dell'intero territorio comunale si fa presente che questa è già stata prodotta alla scala 1:10.000.

Linguaglossa, 27 luglio 2018

Il Geologo

Dott. Antonino Cubito

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonino Cubito". The signature is fluid and cursive, with the first name and last name clearly distinguishable.